Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 105

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 2 maggio 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 50		» semestrale » 100		» semestrale » 30		» semestrale » 60
	» trimestrale » 25		» trimestrale » 50		» trimestrale » 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo » 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni ,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1942

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 2 marzo 1942-XX, n. 392.

Classificazione di strade statali delle provincie di Lubiana, Fiume, Zara, Spalato e Cattaro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 2 della legge 17 maggio 1928-VI, n. 1094, istitutiva dell'Azienda autonoma statale della strada;
Vista la legge 24 giugno 1929-VII, n. 1138;
Visto l'art. 8 della legge 4 settembre 1941-XIX, n. 1034;
Ritenuta l'opportunità di classificare nella rete delle strade statali alcune strade delle provincie di Lubiana, Fiume, Zara, Spalato e Cattaro, e declassificare dalla stessa le strade ora statali n. 135 « Litoranea zaratina » e n. 136 « Mediana zaratina », modificando inoltre la numerazione e la denominazione della strada ora statale n. 137 « Orientale zaratina »;
Visti i voti 26 giugno 1941-XIX, n. 3145-*bis*, e 10 dicembre 1941-XX, n. 3255, del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada;
Visti i voti 27 luglio 1941-XIX, n. 2117, e 15 dicembre 1941-XX, n. 2692, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono declassificate dalla rete delle strade statali le due strade sottoindicate:
Strada statale n. 135 « Litoranea zaratina » dall'ex confine verso Cosino all'ex confine presso S. Elena;
Strada statale n. 136 « Mediana zaratina » dal porto di Zara all'ex confine verso Murvizza.
La strada statale n. 137 « Orientale zaratina » dal porto di Zara all'ex confine verso Zemonico, perde la numerazione e denominazione suddette per costituire, insieme con altre strade di cui al seguente art. 2, una nuova arteria chiamata strada statale n. 135 « Della Dalmazia ».

Art. 2.

Sono classificate nella rete delle strade statali le sotto elencate strade, con le numerazioni e denominazioni appresso indicate:
Strada: ex confine presso Caccia - Planina - Kalce - Lubiana - Skofljica - Novo Mesto - Costanjevica - confine di Stato;
Strada: Lubiana - confine di Stato verso S. Vid;
Strada: Lubiana - Jezica - confine di Stato.
Le dette tre strade entrano a far parte della statale n. 58 « delle Grotte di Postumia », la quale assume il nome della strada « della Carniola » e il cui completo percorso è stabilito come segue: « Innesto con la n. 14 presso Trieste - Opcina - Sesana - Storie - Senosecchia Prevallo - Postumia - Planina - Kalce - Lubiana Skofljica - Novo Mesto - Costanjevica - confine di Stato, con le diramazioni Lubiana, confine di Stato verso S. Vid e Lubiana - Jezica - confine di Stato;
Strada: Skofljica - Kocevie - Pirce - confine di Stato, che assume la numerazione di 58-*bis;*
Strada: Novo Mesto - Metlica - confine di Stato, che assume la numerazione di 58-*ter;*
Strada: ex confine presso Grude - Calce, la quale entra a far parte della statale n. 56 « di Gorizia e di Aidussina » il cui completo percorso è stabilito come segue: « Udine - Gorizia - Aidussina - Zolla Kalce »;
Strada: ex confine - Hotedrazica Kalce, la quale entra a far parte della diramazione Godovici - ex confine della statale n. 57, il cui completo percorso è stabilito come segue: « Godovici Hotedrazica - Kalce »;
Strada: Sussak - Mrzla Vodica - confine di Stato, la quale entra a far parte della statale n. 14 « della Venezia Giulia » il cui completo percorso è stabilito come segue: « Venezia (Mestre) - S. Donà - Portogruaro - Cervignano - Monfalcone - Trieste - Obrovo - Mattuglie - Fiume - Sussak - Mrzla Vodica - confine di Stato »;
Strada: Sussak - Buccari - confine di Stato, la quale assume la numerazione 14-*bis;*
Strada: ex confine - Zemonico - Bencovazzo - Scardona - Sebenico - Urpolje - Traù - Spalato - Stobrec;
Strada: Bencovazzo - Bivio Karin;
Strada: Bivio Gulin - confine croato;
Strada: Salona - confine di Stato verso Kliss.
Le dette quattro strade entrano a far parte della nuova strada statale n. 135 « della Dalmazia » di cui al precedente art. 1, il cui completo percorso è stabilito come segue: « Porto di Zara - Zemonico - Bencovazzo - Scar-

dona - Sebenico - Urpolje - Traù - Spalato - Stobrec, con le diramazioni Bencovazzo - Bivio Karin, Bivio Gulin - confine croato e Salona - confine di Stato verso Kliss »;

Strada: Zemonico - Bivio Karin - confine di Stato, che assume la numerazione di 136 e la denominazione di « del Mare di Karin »;

Strada: Bribir - Kistanie - confine di Stato, che assume la numerazione di 137 e la denominazione di « della Val Kerca »;

Strada: confine di Stato nord - Gruda - Castelnuovo - Cattaro - bivio Trinità - confine di Stato verso Budva, che assume la numerazione di 138 e la denominazione di « delle Bocche di Cattaro »;

Strada: Bivio Trinità - confine col Montenegro, la quale assume la numerazione di 139 e la denominazione di « del Löwcen ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

GORLA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1942-XX
Atti del Governo, registro 444, foglio 95. — MANCINI

REGIO DECRETO 5 marzo 1942-XX, n. 393.

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento della sede della parrocchia di San Bartolomeo delle Vigne, in località Tavernola del comune di Como, nella nuova Chiesa di Cristo Re, situata nella medesima località.

N. 393. R. decreto 5 marzo 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili: 1) il decreto del Vescovo di Como in data 20 agosto 1941-XIX relativo al trasferimento della sede della parrocchia di San Bartolomeo delle Vigne, in località Tavernola del comune di Como, nella nuova Chiesa di Cristo Re, situata nella medesima località con il conseguente mutamento del titolo del Beneficio parrocchiale in quello di « Cristo Re »; 2) il decreto dello stesso Vescovo in data 29 agosto 1941-XIX, relativo alla dissacrazione della Chiesa di San Bartolomeo delle Vigne nella predetta località Tavernola del comune di Como.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1942-XX

REGIO DECRETO 16 marzo 1942-XX, n. 394.

Approvazione dello statuto dell'Istituto di studi garibaldini, con sede in Roma.

N. 394. R. decreto 16 marzo 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato lo statuto dell'Istituto di studi garibaldini, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1942-XX

REGIO DECRETO 26 marzo 1942-XX, n. 395.

Soppressione dell'Agenzia consolare in Besançon e istituzione nella stessa località di un Regio vice consolato di 2ª categoria.

N. 395. R. decreto 26 marzo 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene soppressa l'Agenzia consolare in Besançon e viene istituito nella stessa località un Regio vice consolato di 2ª categoria.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1942-XX

REGIO DECRETO 26 marzo 1942-XX, n. 396.

Erezione in ente morale della Fondazione « Comm. dottore Davide Carrieri » con sede in Martina Franca (Taranto).

N. 396. R. decreto 26 marzo 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Fondazione « Comm. dott. Davide Carrieri », con sede presso il comune di Martina Franca (Taranto), viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1942-XX

REGIO DECRETO 22 gennaio 1942-XX.

Modificazioni al R. decreto 25 luglio 1941-XIX, relativo alla iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 25 luglio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1941-XIX, registro n. 11 Marina, foglio n. 82, e successive modificazioni, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il R. decreto 25 luglio 1941-XIX, relativo alla iscrizione in via temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di alcune navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate è modificato come segue:

a) nella parte relativa al motopeschereccio *Nuova Italia*, alle parole: « degli armatori Ruggiero Matteo Gustavo fu Nicola e Martinelli Onofrio di Giuseppe, con sede a Mola di Bari » sono aggiunte le altre: « e dalle ore zero dell'8 agosto 1941, dell'armatore Ruggiero Rosa fu Nicola, con sede a Mola di Bari »;

b) nella parte relativa alla motonave *San Costanzo*, alle parole: « dell'armatore Giuffrè Natale, con sede a S. Agnello di Sorrento » sono sostituite le altre: « degli armatori Giuffrè Natale fu Felice e Lauro Michele, Antonino, e Salvatore di Giuseppe, con sede a S. Agnello di Sorrento ».

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1942-XX
Registro n. 2 Marina, foglio n. 315.

(1751)

REGIO DECRETO 22 gennaio 1942-XX.

Modificazioni al R. decreto 3 ottobre 1941-XIX, relativo alla iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 3 ottobre 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1941-XIX, registro n. 14 Marina, foglio n. 289, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nel R. decreto 3 ottobre 1941-XIX, relativo alla iscrizione in via temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di alcune navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate, nella parte relativa al motoveliero *Giulia V.* 270 alle parole: « iscritto al Compartimento marittimo di Catania » sono aggiunte le altre: « e dal 14 agosto 1941 iscritto al Compartimento marittimo di Roma ».

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1942-XX
Registro n. 2 Marina, foglio n. 313.

(1749)

REGIO DECRETO 22 gennaio 1942-XX.

Modificazioni al R. decreto 29 agosto 1941-XIX, relativo alla iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 29 agosto 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1941-XIX, registro n. 13 Marina, foglio n. 31, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nel R. decreto 29 agosto 1941-XIX, relativo alla iscrizione in via temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di alcune navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate, nella parte relativa al rimorchiatore *Falco* sono apportate le seguenti modifiche:

a) alle parole: « iscritto al Compartimento marittimo di La Spezia » sono aggiunte le altre: « e dal 10 novembre 1941 trasferito al Compartimento marittimo di Imperia »;

b) alle parole: « dell'armatore Emilio Venè, con sede a Genova » sono aggiunte le altre: « e dal 5 novembre 1941, proprietari i signori Cerrano Giovanni, con sede a Cervo (Imperia) e Cesarano Ettore di Gaetano, con sede a Oneglia (Imperia) ».

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

ARTURO RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1942-XX
Registro n. 2 Marina, foglio n. 314.

(1750)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 23 marzo 1942-XX.

Determinazione del limite massimo di emissione degli speciali titoli di credito denominati « Certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche straordinarie ».

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Vista la legge 11 luglio 1941-XIX, n. 809;

Visto il decreto Ministeriale 28 agosto 1941-XIX, n. 147413, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 19 settembre 1941-XIX;

Visto il decreto Reale 29 agosto 1941-XIX, n. 1070;

Visto il decreto Reale 29 agosto 1941-XIX, n. 1071;

Visto il decreto Reale 29 agosto 1941-XIX, n. 1072;

Visto l'art. 14, secondo comma del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vista la richiesta del Ministero delle finanze del 5 febbraio 1942-XX, n. 200771/200862/200908;

Ritenuta l'urgenza di provvedere al finanziamento di opere pubbliche straordinarie per il primo semestre dell'anno 1942-XX;

Su proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Il limite massimo di emissione degli speciali titoli di credito denominati « Certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche straordinarie » contemplati dal decreto Ministeriale 28 agosto 1941-XIX, n. 147413, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 19 settembre 1941-XIX ed emanato in attuazione della legge 11 luglio 1941-XIX, n. 809, è fissato, per il primo semestre dell'anno 1942-XX, in 560 milioni di lire.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 marzo 1942-XX

MUSSOLINI

(1780)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 23 aprile 1942-XX.

Nomina del fascista Lando Ferretti a consigliere effettivo della Corporazione delle professioni e delle arti.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione delle professioni e delle arti;

Visto il proprio decreto 30 gennaio 1941-XIX, con il quale il fascista Antonello Caprino è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione suddetta in rappresentanza dei giornalisti;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti per la nomina del fascista Lando Ferretti a consigliere effettivo della suddetta Corporazione, quale rappresentante dei giornalisti in sostituzione del fascista Antonello Caprino proposto per la nomina a consigliere effettivo nella Corporazione della previdenza e del credito;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Lando Ferretti è nominato consigliere effettivo della Corporazione delle professioni e delle arti quale rappresentante dei giornalisti in sostituzione del fascista Antonello Caprino che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione predetta.

Roma, addì 23 aprile 1942-XX

MUSSOLINI

(1755)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 23 aprile 1942-XX.

Nomina del fascista Antonello Caprino a consigliere effettivo della Corporazione della previdenza e del credito.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione della previdenza e del credito;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII con il quale il fascista Amedeo Fani è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione predetta in rappresentanza degli avvocati e procuratori, dei dottori in economia e commercio e dei ragionieri;

Visto il proprio decreto 23 aprile 1942-XX con il quale il fascista Antonello Caprino cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione delle professioni e delle arti in rappresentanza dei giornalisti;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti per la nomina del fascista Antonello Caprino a consigliere effettivo della Corporazione della previdenza e del credito, quale rappresentante degli avvocati e procuratori, dei dottori in economia e commercio e dei ragionieri, in sostituzione del fascista Amedeo Fani proposto per la nomina a consigliere effettivo nella Corporazione del vetro e della ceramica;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Antonello Caprino è nominato consigliere effettivo della Corporazione della previdenza e del credito quale rappresentante degli avvocati e procuratori, dei dottori in economia e commercio e dei ragionieri, in sostituzione del fascista Amedeo Fani che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione predetta.

Roma, addì 23 aprile 1942-XX

MUSSOLINI

(1756)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 23 aprile 1942-XX.

Nomina del fascista Amedeo Fani a consigliere effettivo della Corporazione del vetro e della ceramica.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione del vetro e della ceramica;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII con il quale il fascista Angelo Manaresi è stato nominato consigliere effettivo della suddetta Corporazione in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;

Visto il proprio decreto 23 aprile 1942-XX con il quale il fascista Amedeo Fani cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione della previdenza e del credito quale rappresentante degli avvocati e procuratori, dei dottori in economia e commercio e dei ragionieri;

Vista la designazione della Confederazione fascista degli industriali per la nomina del fascista Amedeo Fani a consigliere effettivo della Corporazione del vetro e della ceramica, quale rappresentante dei datori di lavoro dell'industria in sostituzione del fascista Angelo Manaresi, ispettore del P. N. F.;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Amedeo Fani è nominato consigliere effettivo della Corporazione del vetro e della ceramica, quale rappresentante dei datori di lavoro dell'industria, in sostituzione del fascista Angelo Manaresi, che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione predetta.

Roma, addì 23 aprile 1942-XX

MUSSOLINI

(1757)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 23 aprile 1942-XX.

Nomina del fascista Mario Zamboni a consigliere effettivo della Corporazione della previdenza e del credito.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione della previdenza e del credito;

Visto il proprio decreto 25 febbraio 1940-XVIII con il quale il fascista Paolo Pietro Pedani è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione predetta in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista;

Vista la designazione del Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista per la nomina del fascista Mario Zamboni a consigliere effettivo della suddetta Corporazione, quale rappresentante del Partito Nazionale Fascista in sostituzione del fascista Paolo Pietro Pedani proposto per la nomina a consigliere effettivo nella Corporazione stessa quale rappresentante dei datori di lavoro per le imprese e le agenzie di assicurazione;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Mario Zamboni è nominato consigliere effettivo della Corporazione della previdenza e del credito quale rappresentante del Partito Nazionale Fascista in sostituzione del fascista Paolo Pietro Pedani che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione predetta.

Roma, addì 23 aprile 1942-XX

MUSSOLINI

(1758)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 23 aprile 1942-XX.

Nomina del fascista Paolo Pietro Pedani a consigliere effettivo della Corporazione della previdenza e del credito.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione della previdenza e del credito;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Aurelio Manaresi è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione predetta, in rappresentanza dei datori di lavoro per le imprese e le agenzie di assicurazione;

Visto il proprio decreto 23 aprile 1942-XX con il quale il fascista Paolo Pietro Pedani cessa dalla carica di consigliere effettivo della predetta Corporazione quale rappresentante del Partito Nazionale Fascista;

Vista la designazione della Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione per la nomina del fascista Paolo Pietro Pedani a consigliere effettivo della suddetta Corporazione, quale rappresentante dei datori di lavoro per le imprese e le agenzie di assicurazione, in sostituzione del fascista Aurelio Manaresi, deceduto;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Paolo Pietro Pedani è nominato consigliere effettivo della Corporazione della previdenza e del credito quale rappresentante dei datori di lavoro per le imprese e le agenzie di assicurazione, in sostituzione del fascista Aurelio Manaresi, deceduto.

Roma, addì 23 aprile 1942-XX

MUSSOLINI

(1759)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 23 aprile 1942-XX.

Nomina del fascista Carlo Mallia a consigliere effettivo della Corporazione del vetro e della ceramica.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione del vetro e della ceramica;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Vittorio Umberto Fantucci è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione predetta in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista;

Vista la designazione del Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista per la nomina del fascista Carlo Mallia a consigliere effettivo della suddetta Corporazione, quale rappresentante del Partito Nazionale Fascista in sostituzione del fascista Vittorio Umberto Fantucci proposto per la nomina a consigliere effettivo nella Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Carlo Mallia è nominato consigliere effettivo della Corporazione del vetro e della ceramica quale rappresentante del Partito Nazionale Fascista in sostituzione del fascista Vittorio Umberto Fantucci che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione predetta.

Roma, addì 23 aprile 1942-XX

MUSSOLINI

(1760)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 23 aprile 1942-XX.

Nomina del fascista Vittorio Umberto Fantucci a consigliere effettivo della Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Ezio Braga è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione predetta in rappresentanza dei datori di lavoro per il commercio;

Visto il proprio decreto 23 aprile 1942-XX, con il quale il fascista Vittorio Umberto Fantucci cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione del vetro e della ceramica;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei commercianti per la nomina del fascista Vittorio Umberto Fantucci a consigliere effettivo della Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti, quale rappresentante dei datori di lavoro per il commercio in sostituzione del fascista Ezio Braga;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Vittorio Umberto Fantucci è nominato consigliere effettivo della Corporazione dei combustibili liquidi e dei carburanti, quale rappresentante dei datori di lavoro per il commercio in sostituzione del fascista Ezio Braga che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione predetta.

Roma, addì 23 aprile 1942-XX

MUSSOLINI

(1761)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 23 aprile 1942-XX.

Nomina del fascista Antonio Cremisini a consigliere effettivo della Corporazione della chimica.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione della chimica;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Luigi Scarfiotti è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione predetta in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;

Vista la designazione della Confederazione fascista degli industriali per la nomina del fascista Antonio Cremisini a consigliere effettivo della suddetta Corporazione, quale rappresentante dei datori di lavoro dell'industria in sostituzione del fascista Luigi Scarfiotti proposto per la nomina a consigliere effettivo nella Corporazione delle costruzioni edili;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Antonio Cremisini è nominato consigliere effettivo della Corporazione della chimica quale rappresentante dei datori di lavoro dell'industria in sostituzione del fascista Luigi Scarfiotti che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione predetta.

Roma, addì 23 aprile 1942-XX

MUSSOLINI

(1762)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 28 aprile 1942-XX.

Approvazione del nuovo testo degli statuti dei Monti di credito su pegno di 2ª categoria di Macerata, Belluno, Asti, Guastalla (Reggio Emilia), Correggio (Reggio Emilia), Montevarchi (Arezzo), Acerra (Napoli), Brescia, Spoleto (Perugia), Rovereto (Trento), Lugo (Ravenna) e Urbino (Pesaro).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto l'art. 4 della legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Vedute le deliberazioni dei Consigli di amministrazione dei Monti di credito su pegno di Macerata in data 18 dicembre 1941-XX; di Belluno in data 15 novembre 1941-XX; di Asti in data 14 giugno 1941-XIX, di Guastalla (Reggio Emilia) in data 21 febbraio 1942-XX; di Correggio (Reggio Emilia) in data 4 gennaio 1942-XX; di Montevarchi (Arezzo) in data 11 dicembre 1941-XX; di Acerra (Napoli) in data 1° aprile 1941-XIX e 30 dicembre 1941-XX; dei Monti riuniti di credito su pegno di Brescia in data 11 dicembre 1941-XX; e dei commissari provvisori dei Monti di credito su pegno di Spoleto (Perugia) in data 27 gennaio 1942-XX; di Rovereto (Trento) in data 9 gennaio 1942-XX; di Lugo (Ravenna) in data 22 gennaio 1942-XX e di Urbino (Pesaro) in data 24 novembre 1941-XX;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

È approvato il nuovo testo, allegato al presente decreto, degli statuti dei sottoelencati Monti di credito su pegno di 2ª categoria:

1) Monte di credito su pegno di Macerata;
2) Monte di credito su pegno di Belluno;
3) Monte di credito su pegno di Asti;

4) Monte di credito su pegno di Guastalla (Reggio Emilia);
5) Monte di credito su pegno di Correggio (Reggio Emilia);
6) Monte di credito su pegno di Montevarchi (Arezzo);
7) Monte di credito su pegno di Acerra (Napoli);
8) Monti riuniti di credito su pegno di Brescia;
9) Monte di credito su pegno di Spoleto (Perugia);
10) Monte di credito su pegno di Rovereto (Trento);
11) Monte di credito su pegno di Lugo (Ravenna);
12) Monte di credito su pegno di Urbino (Pesaro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 aprile 1942-XX

MUSSOLINI

(1779)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1942-XX.

Disposizioni per la creazione e lo sviluppo di una zona industriale nel comune di Palermo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 6 giugno 1940, n. 825, recante provvedimenti per la creazione e lo sviluppo di un zona industriale nel comune di Palermo;

Presi opportuni accordi con il Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

Per agevolare il primo impianto degli stabilimenti industriali, che entro il 17 luglio 1950 sorgeranno nel territorio del comune di Palermo, nonchè agli ampliamenti e le trasformazioni degli stabilimenti industriali già esistenti nel territorio medesimo, che verranno apportati entro il termine suddetto, possono essere concessi, da parte dello Stato, contributi sul fondo destinato alla valorizzazione della zona industriale, previsto dall'art. 13 della legge 6 giugno 1940, n. 825.

In casi eccezionali, potrà essere accordato anche un contributo annuale per il funzionamento degli stabilimenti, limitatamente ad un periodo non eccedente i cinque anni.

Art. 2.

Le ditte che intendano ottenere i contributi di cui all'articolo precedente, dovranno presentare al Ministero delle corporazioni, Direzione generale dell'industria, istanza in carta legale, sottoscritta dai loro titolari o dai legali rappresentanti, o, trattandosi di società commerciali non ancora legalmente costituite, dai promotori delle medesime.

Le istanze dovranno contenere le seguenti indicazioni:

a) località del territorio del comune di Palermo dove s'intende far sorgere i nuovi stabilimenti o dove si trovano quelli già esistenti da ampliare o da trasformare;

b) genere dell'industria con l'indicazione dei prodotti da fabbricare;

c) numero degli operai da occupare;

d) costo dell'impianto del nuovo stabilimento o dell'ampliamento o della trasformazione da eseguire nello stabilimento già esistente;

e) capitale da investire;

f) materie prime da impiegare;

g) capacità minima di produzione dello stabilimento.

Per la concessione dei contributi annuali per il funzionamento degli stabilimenti suddetti, le domande dovranno essere, inoltre, corredate del piano finanziario dell'impresa.

Qualora trattisi di stabilimenti relativi ad industrie soggette alla disciplina prevista dalla legge 12 gennaio 1933, n. 141, e dai relativi decreti di applicazione, deve, altresì, essere indicata la data del decreto Ministeriale di autorizzazione.

Quando trattisi, invece, di stabilimenti relativi ad industrie, che interessano la difesa del Paese, devono essere indicati gli estremi del provvedimento di autorizzazione, ai sensi del R. decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2488, convertito nella legge 18 dicembre 1930, n. 1808.

Art. 3.

Le singole concessioni di contributi sono disposte dal Ministro per le corporazioni, sentita apposita Commissione presieduta dal Sottosegretario di Stato per le corporazioni e composta:

del direttore generale dell'Industria;

del direttore generale dell'Amministrazione civile;

del direttore generale delle Imposte dirette;

del direttore generale delle Dogane ed imposte indirette;

di un rappresentante della Confederazione fascista degli industriali;

di un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria.

La suddetta Commissione, che sarà nominata con decreto del Ministro per le corporazioni, potrà richiedere alle ditte interessate tutte le altre informazioni, che riterrà necessarie per pronunciarsi sulle domande da esse presentate e potrà disporre indagini dirette all'accertamento dei dati forniti.

Nel dare parere sulle domande ad essa sottoposte, la Commissione considererà quali titoli di preferenza l'impiego di maggior mano d'opera, in particolar modo se specializzata, e la fabbricazione di prodotti per lo innanzi non ottenuti nel Regno.

Le funzioni di segreteria della predetta Commissione saranno disimpegnate da un funzionario del Ministero delle corporazioni.

Art. 4.

Nei decreti, che dispongono la concessione dei contributi di cui all'art. 1, saranno fissati l'ammontare dei contributi stessi ed il termine entro il quale, sotto pena di decadenza, lo stabilimento dovrà essere posto in esercizio, nonchè la capacità minima di produzione.

Per i contributi annuali di funzionamento, di cui al secondo comma dell'art. 1, nei suddetti decreti, dovranno, altresì, essere fissati il numero delle annualità per le quali i contributi medesimi sono accordati e le condizioni a cui dovrà soddisfare, sotto pena di decadenza, l'esercizio dello stabilimento.

Art. 5.

I funzionari dei Ministeri delle finanze e delle corporazioni, all'uopo delegati, hanno facoltà di eseguire, in qualsiasi momento, sopraluoghi negli stabilimenti che

hanno beneficiato dei contributi erogati sul fondo di valorizzazione previsto dall'art. 13 della legge 6 giugno 1940, n. 825, per accertare il verificarsi delle condizioni stabilite dal precedente articolo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 marzo 1942-XX

(1769) *Il Ministro*: DI REVEL

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1942-XX.
Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1941-42.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del Regio decreto-legge 24 settembre 1931-IX, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932-X, n. 269, e successivamente modificato con la legge 25 maggio 1939-XVII, n. 880;

Visto il decreto Ministeriale 16 novembre 1940-XIX, con il quale venne approvato lo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1941-42;

Considerata la necessità di introdurre alcune variazioni nel bilancio stesso;

Decreta:

E' approvata l'annessa tabella, con la quale sono introdotte variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1941-42.

Roma, addì 7 aprile 1942-XX

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Tabella delle variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1941-42.

In aumento:

Cap. n. 5. — (Attrezzi, arredi, mobili, illuminazione, ecc.) . . . . L. 25.000 —

In diminuzione:

Cap. n. 1. — (Retribuzioni ed assegni al personale ecc.). . . . . L. 25.000 —

Roma, addì 7 aprile 1942-XX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le comunicazioni* HOST VENTURI

(1770)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1942-XX.
Norme sul rifornimento dei negozi e sull'esposizione al pubblico dei prodotti tessili e dell'abbigliamento.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728, sulla disciplina della distribuzione dei consumi dei prodotti industriali;

Visto il R. decreto-legge 9 dicembre 1941-XX, n. 5456, sulla disciplina dei prezzi dei prodotti alimentari;

Dispone:

Art. 1.

Coloro che vendono al pubblico prodotti tessili e dell'abbigliamento, comprese le calzature, potranno esporre nelle mostre o vetrine esterne dei loro negozi, soltanto prodotti tipo riconosciuti ed approvati dal Ministero delle corporazioni, oppure prodotti non tipo il cui prezzo di vendita al consumatore non sia superiore a L. 160 per unità di misura consuetudinaria (capo, paio, metro, ecc.).

Per quanto concerne le confezioni, possono essere esposti nelle mostre o vetrine esterne dei negozi, soltanto oggetti il cui prezzo di vendita non superi L. 600, se trattasi di abiti, soprabiti, impermeabili e simili, da uomo e da donna; L. 900 se trattasi di pellicceria e L. 160 se trattasi di altri articoli confezionati.

Art. 2.

Coloro che vendono al pubblico prodotti tessili e dell'abbigliamento, comprese le calzature, devono essere in grado di dimostrare che i loro negozi sono adeguatamente forniti di prodotti tipo, in relazione alla loro specifica attività e al normale rifornimento dei negozi stessi.

Art. 3.

Salva l'applicazione, quando ne sia il caso, delle altre sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, il prefetto provvederà nei casi di violazione di quanto è disposto nell'art. 1 del presente decreto, ad ordinare la chiusura temporanea dei negozi, con l'obbligo per l'esercente di corrispondere gli stipendi ed i salari al personale dipendente.

Analogo provvedimento di chiusura sarà adottato nel caso in cui non sussistano le condizioni prescritte dall'art. 2. In tal caso, la chiusura avrà effetto fino a quando l'esercente non dimostrerà di essersi adeguatamente rifornito di prodotti tipo.

Art. 4.

Le disposizioni dell'art. 1 del presente decreto saranno applicate a partire dal 1° giugno 1942-XX e quelle dell'art. 2 a partire dal 1° luglio 1942-XX.

Roma, addì 29 aprile 1942-XX

(1781) *Il Ministro*: RICCI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Rivolta d'Adda (Cremona)

A norma dell'art. 64, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, si comunica che è cessata la gestione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Rivolta d'Adda, avente sede nel comune di Rivolta d'Adda (Cremona).

(1773)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE 1ª PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 1° maggio 1942-XX - N. 82

Paese	Cambio	Paese	Cambio
Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4 —	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	4,085	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9962	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,945
Cile (I)	0,6650	Polonia (C)	380,23
Cina (I)	1,0455	Portogallo (U)	0,7910
Columbia (I)	10,87	Id. (C)	0,767
Costarica (I)	3,305	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19,03	Serbia (I)	38,02
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,27	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,697	S. U. Amer. (I)	19,01
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38,02	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,45
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,31	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,6464	Uruguay (I)	9,13
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,35

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai debitori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Titolo	Quotazione
Rendita 3,50 % (1906)	79,975
Id. 3,50 % (1902)	77,95
Id. 3 % lordo	57,175
Id. 5 % (1935)	94,225
Redimib. 3,50 % (1934)	76,20
Id. 5 % (1936)	96,25
Id. 4,75 % (1924)	493,225
Obblig. Venezie 3,50 %	95,60
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	98,825
Id. 4 % (15-12-43)	98,425
Id. 5 % (1944)	98,40
Id. 5 % (1949)	97,55
Id. 5 % (15-2-50)	97,55
Id. 5 % (15-9-50)	97,50

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso a 630 posti di impiegato ausiliario a contratto a termine nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 15 agosto 1926-IV, n. 1733, che approva l'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi:

Visto il R. decreto 18 ottobre 1927-V, n. 2023, che reca norme relative al contratto di impiego ed alle mansioni del personale da assumere nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi con contratto a termine;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 3 agosto 1928-VI, n. 1800, che reca provvedimenti a favore degli invalidi mutilati di guerra e degli ex combattenti appartenenti al cessato personale del servizio telefonico dello Stato;

Visti il R. decreto 17 settembre 1931-IX, n. 1345, il R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1809, il R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2252, e la legge 18 aprile 1940-XVIII, n. 288, che recano modificazioni all'ordinamento ed alle tabelle del personale dell'Amministrazione stessa;

Vista la legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237, concernente gli stipendi del personale statale e visto il R. decreto 14 luglio 1941-XIX, n. 646, concernente provvedimenti economici di carattere temporaneo in dipendenza della guerra al personale stesso;

Visto il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, che reca, fra l'altro, disposizioni a favore dei reduci di guerra;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, che reca norme a favore degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1924-III, n. 1842, col quale il servizio di legionario fiumano è equiparato a quello di combattente nel Regio esercito e nella Regia marina;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, relativa agli orfani dei caduti in guerra;

Vista la legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, per la estensione ai cittadini divenuti invalidi per la causa nazionale dei benefici a favore degli invalidi di guerra;

Vista la legge 12 giugno 1931-IX, n. 777, per la estensione agli orfani dei caduti per la causa nazionale delle provvidenze a favore degli orfani dei caduti in guerra,

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, relativa all'elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, che reca norme a favore dei caduti e dei feriti per la causa fascista e degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, riguardante il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 2 del decreto del Capo del Governo del 10 ottobre 1934-XII riguardante l'iscrizione al P.N.F. degli aspiranti all'ammissione ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163 circa l'ammissione degli invalidi e mutilati di guerra ai pubblici concorsi senza il requisito della iscrizione nel P.N.F.;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, relativo ai richiamati alle armi e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, contenente la estensione agli invalidi ed agli orfani dei caduti nelle operazioni militari in A. O. I. delle disposizioni in vigore per gli invalidi e orfani dei caduti nella guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, col quale vengono estese ai cittadini, che hanno partecipato alle operazioni militari in A. O. I. le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918,

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, che estende ai cittadini in servizio militare non isolato all'estero, le provvidenze in vigore per gli invalidi, gli ex combattenti e gli orfani dei caduti nella guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto 6 giugno 1940-XVIII, n. 1083, che stabilisce la data fino alla quale si applicano i benefici stessi e vista la legge 4 luglio 1941-XIX, n. 1080, che estende i medesimi benefici ai cittadini che hanno partecipato alle operazioni in qualità di assimilati o militarizzati;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza;

Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, riguardante la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458, che estende agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra le disposizioni vigenti a favore degli orfani, degli invalidi e congiunti dei caduti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868, che reca provvedimenti a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Visto il decreto del DUCE 19 ottobre 1940-XVIII che autorizza l'espletamento dei concorsi durante l'anno XIX per pubblici impieghi, fra i quali il concorso per 1200 posti di impiegato ausiliario a contratto a termine;

Considerato di dover accantonare, per coloro che si trovano sotto le armi, la metà dei posti da conferirsi al personale maschile, a norma del R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per il complessivo numero di 630 posti di impiegato ausiliario a contratto a termine nella Amministrazione delle poste e dei telegrafi:

1) un concorso speciale a posti di impiegato ausiliario a contratto a termine, riservato, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 3 agosto 1928-VI, n. 1800, ai soli impiegati telefonici ex combattenti collocati a riposo dopo il biennio di disponibilità ai sensi del R. decreto-legge 25 settembre 1924-II, n. 1460, e del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960;

2) un concorso per esami a posti di impiegato ausiliario a contratto a termine, a norma degli articoli 5 e 7 del R. decreto 18 ottobre 1927-V, n. 2023.

I posti disponibili — cumulativi per i due concorsi precedenti — sono 270 ripartiti nelle residenze come dall'allegato n. 1. Ai due concorsi suddetti non sono ammesse le donne;

3) un concorso per esami a 30 posti di impiegato ausiliario a contratto a termine, a norma degli articoli 5 e 7 del R. decreto 18 ottobre 1927-V, n. 2023, riservato alle donne stenodattilografe.

I posti sono ripartiti nelle residenze elencate nell'allegato n. 2;

4) un concorso per esami a 330 posti di impiegato ausiliario a contratto a termine, di cui 60 da conferirsi al personale femminile, riservato, a norma dell'art. 8, secondo comma, del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1809:

a) agli impiegati avventizi, diurnisti, cottimisti, supplenti in missione o a prestazioni straordinarie, in servizio alla diretta dipendenza dell'Amministrazione postale e telegrafica alla data del presente decreto;

b) al personale delle ricevitorie che abbia almeno due anni di effettivo servizio nelle ricevitorie stesse;

c) agli orfani ed ai figli del personale postelegrafico che abbiano frequentato i convitti permanenti dell'Istituto «Costanzo Ciano» per i postelegrafonici

Dai concorsi suddetti sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica.

Sono ammessi a parteciparvi i cittadini albanesi purchè in possesso dei requisiti prescritti dal presente bando.

Sono riservati 570 posti, dei quali 270 per il personale avventizio dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, a favore di coloro, che nel periodo compreso fra la pubblicazione del presente decreto e l'espletamento delle prove di esame si trovano sotto le armi nonchè di coloro che per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non possono presentare domanda di ammissione al concorso o raggiungere la sede di esami.

Art. 2.

Ai concorsi suddetti possono prendere parte gli aspiranti che alla data del presente decreto, abbiano compiuto il 18° anno di età e non superato l'età di 25 anni.

Detto limite massimo di età è elevato di cinque anni:

1) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

2) per i legionari fiumani;

3) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale Italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

4) per coloro che in servizio militare non isolato all'estero anche in qualità di assimilati o militarizzati abbiano partecipato a relative operazioni militari dal 5 maggio 1936 al 31 luglio 1939;

5) per i cittadini che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni di guerra dell'attuale conflitto.

Il limite massimo è elevato ad anni 39:

1) per i mutilati ed invalidi in dipendenza di operazioni militari della guerra 1915-18 o di quelle in A.O.I. o in Spagna o dell'attuale conflitto oppure per la causa fascista;

2) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari in A. O. I. o in Spagna o nell'attuale conflitto, quando essi siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozione per merito di guerra;

3) per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle seguenti lettere a) e b).

I suddetti limiti di età sono aumentati di quattro anni:

1) per coloro che risultino iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

2) per i feriti per la causa fascista, in possesso del relativo brevetto che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quelle previste dalle altre disposizioni purchè complessivamente non si superino i 45 anni;

c) del periodo di servizio prestato nell'Amministrazione P. T. e di quello eventualmente prestato sotto le armi per gli aspiranti avventizi, diurnisti, cottimisti, supplenti in missione o a prestazioni straordinarie, fattorini e operai guardafili in servizio alla diretta dipendenza dell'Amministrazione.

Non si applica alcun limite di età:

1) per gli ex telefonici di cui al punto 1) dell'art. 1;

2) per gli avventizi, diurnisti, cottimisti, supplenti in missione o a prestazioni straordinarie, portalettere rurali, fissi o provvisori, scortapieghi e fattorini alla diretta dipendenza dell'Amministrazione che si trovino in servizio da almeno un anno alla data del presente decreto;

3) per gli impiegati civili ed agenti subalterni non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, i quali si trovino in servizio da almeno un anno alla data del presente decreto;

4) per i supplenti e fattorini in servizio da non meno di due anni rispettivamente presso la ricevitoria delle poste e dei telegrafi e le agenzie di recapito di telegrammi e degli espressi postali;

5) per coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1939-XVII, n. 343.

Art. 3.

Per partecipare ai concorsi di cui ai numeri 2, 3 e 4 del precedente art. 1, gli aspiranti dovranno essere muniti di uno dei seguenti diplomi di licenza di scuola media inferiore, conseguiti in una scuola Regia o pareggiata o parificata:

ammissione ai corsi superiori dell'istituto tecnico o dell'istituto magistrale;

ammissione al liceo scientifico;

ammissione al ginnasio superiore;

licenza di scuola secondaria di avviamento professionale.

Sono altresì validi i diplomi di licenza tecnica o complementare o di scuola professionale di 2° grado, conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti, fatta eccezione per il personale fuori ruolo già in servizio nell'Amministrazione P.T.

Le aspiranti al concorso n. 3 per posti di stenodattilografa devono essere fornite oltrechè del titolo di studio di cui sopra, anche del diploma o del certificato di dattilografia e di stenografia in uno dei sistemi Cima, Meschini, Gabelsberger-Noë.

Art. 4.

La domanda di ammissione ad uno dei suddetti concorsi, con l'indirizzo: Direzione generale delle poste e dei telegrafi, Servizio 2° Divisione 1ª, Sezione 1ª, deve essere redatta su carta bollata da L. 6, e consegnata o spedita — entro il termine di 60 giorni dalla data della *Gazzetta Ufficiale* in cui è pubblicato il presente bando — alla Direzione provinciale sede di esame, nella cui sede debbono sostenere gli esami gli aspiranti della provincia in cui il candidato risiede (vedi allegato 3).

I documenti da unire alla domanda sono indicati nell'allegato 4 del presente bando e non è ammesso fare riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero delle comunicazioni. I concorrenti però possono produrre prima della prova orale i documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli di preferenza o di precedenza agli effetti dei seguenti articoli 7 e 8.

Nella domanda, gli aspiranti dovranno precisare a quale concorso intendano partecipare e impegnarsi a non chiedere trasferimenti dalla sede assegnata per tutta la durata del contratto, elencare tutti i documenti che presentano, ed apporre la propria firma, specificando, oltre il cognome nome e la paternità, anche il domicilio ed il recapito.

Gli aspiranti ai concorsi di cui ai numeri 1, 2 e 3 dovranno inoltre elencare nella domanda in ordine di preferenza, le residenze indicate nell'allegato 1 per i primi due concorsi, e nell'allegato 2 per il concorso n. 3.

L'aspirante che non indicherà nell'ordine di preferenza tutte le residenze disponibili, s'intenderà non concorrente per le residenze omesse.

I vincitori saranno destinati nella prima residenza prescelta se i posti disponibili in detta residenza non siano stati già assegnati ai vincitori che li precedono in graduatoria; in caso diverso saranno destinati nella seconda, terza, quarta, ecc., residenza prescelta dove siano posti ancora disponibili.

Nell'assegnazione delle residenze sarà data la precedenza ai vincitori del concorso speciale di cui al n. 1 su quelli dei n. 2 dell'art. 1.

Entro il suddetto termine di 60 giorni, gli aspiranti al concorso n. 4 dell'art. 1 dovranno: quelli in servizio consegnare al proprio ufficio, e gli altri consegnare o spedire alla Direzione provinciale delle poste o dell'ufficio principale P. T. più prossimo la domanda documentata di ammissione al concorso. Tale domanda non deve fare riferimento ad alcuna residenza, riservandosi l'Amministrazione la facoltà di confermare i vincitori, già in servizio, nelle sedi da essi occupate, ovvero di assegnare ai medesimi ed ai vincitori provenienti dal personale delle ricevitorie od orfani o figli del personale postelegrafonico che abbiano frequentato i convitti permanenti dell'Istituto « Costanzo Ciano » per i postelegrafonici, altre residenze in relazione ai bisogni dei servizi.

Gli uffici anzidetti inoltreranno la domanda alla propria Direzione provinciale. Questa, qualora non sia sede di esame secondo l'allegato 3, trasmetterà la domanda alla Direzione provinciale rispettivamente indicata nell'allegato stesso, come sede di esami.

Per gli aspiranti che prestino servizio presso il Ministero i servizi e gli uffici trasmetteranno la domanda alla Direzione provinciale di Roma.

I suddetti candidati al concorso di cui al n. 4 dell'art. 1 qualora aspirino invece a una sede di quelle elencate nell'allegato 1, dovranno prendere parte, anzichè al concorso di cui al n. 4 dell'art 1, al concorso di cui al n. 2 dell'articolo stesso, subordinatamente però a tutte le condizioni stabilite per il concorso stesso

Delle domande e dei documenti che, per qualsiasi causa, anche indipendente dalla volontà dei concorrenti, non siano consegnate o spedite nel termine di 60 giorni alle destinazioni sede di esame o che, comunque, non siano regolari in tutti i loro elementi, non sarà tenuto alcun conto, ed i richiedenti non saranno ammessi ai concorsi.

Tuttavia, i concorrenti che risiedono all'estero o nell'Africa italiana o nei Possedimenti italiani dell'Egeo o in Albania, potranno, entro il termine di 60 giorni suddetto, spedire la sola domanda di ammissione, però, dovranno inviare almeno cinque giorni innanzi la prima prova degli esami, i documenti prescritti, altrimenti saranno esclusi dal concorso.

E' di esclusiva competenza del direttore di ciascuna Direzione provinciale, sede di esami, la verifica della regolarità e tempestività delle domande e dei prescritti documenti, nonchè l'ammissione o meno ai concorsi, tenuto conto anche delle informazioni assunte sui candidati stessi e degli eventuali accertamenti sanitari.

Art 5.

Il direttore di ciascuna Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi, sede di esami, avvertirà gli aspiranti della loro ammissione o meno ai concorsi e dei giorni in cui avranno luogo le prove ed esporrà, contemporaneamente, nell'atrio della Direzione stessa, l'elenco degli ammessi. Gli ammessi al concorso dovranno esibire all'inizio di ciascuna prova di esami, come certificato di riconoscimento, la tessera postale di riconoscimento o la carta di identità, o la fotografia di data recente, autenticata dal podestà o dal notaio, o il libretto ferroviario.

Art 6.

Per il concorso speciale di cui al n. 1 dell'art. 1, la Commissione esaminatrice competente valuterà complessivamente la condotta ed i precedenti di servizio dei concorrenti, assegnando a ciascuno un voto espresso in decimi e formando la graduatoria secondo l'ordine del punto riportato. Non saranno riassunti in servizio coloro che abbiano riportato un voto minore di sei decimi.

Per i concorsi di cui ai numeri 2 e 4 dell'art. 1, l'esame consta di una prova scritta e di una prova orale secondo il programma di cui all'allegato 5.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano ottenuto almeno sette decimi nella prova scritta. La prova orale non s'intende superata se non si ottiene la votazione di almeno sei decimi.

Le competenti Commissioni esaminatrici formeranno le rispettive graduatorie elencando i candidati secondo l'ordine della media dei voti conseguiti in ciascuna delle due prove di esame.

Per i 60 posti riservati pel concorso n. 4 al personale femminile la Commissione competente compilerà separata graduatoria.

Per il concorso di cui al n 3 dell'art. 1, l'esame consta di una prova scritta e di una prova pratica di stenografia e di dattilografia secondo il programma di cui all'allegato n. 6. Saranno ammesse alla prova pratica le concorrenti che abbiano ottenuto almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova pratica non s'intende superata se non si ottiene la votazione di almeno sei decimi.

La competente Commissione esaminatrice formerà la graduatoria secondo l'ordine della media dei voti conseguiti in ciascuna delle due prove di esame.

Art. 7.

A parità di merito in ciascuna delle graduatorie di cui al precedente articolo 6 saranno applicate le preferenze di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII n. 1176 e successive estensioni ed integrazioni ai sensi del R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1858, della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 233, e del R. decreto-legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 1156.

Art. 8.

I posti dei concorsi saranno assegnati secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, fermo restando:

a) il conferimento di un sesto dei posti messi a concorso viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere invalidi di guerra o minorati della causa nazionale;

b) il conferimento di un decimo dei posti messi a concorso è riservato ai candidati che siano ammogliati con o senza prole o vedovi con prole;

c) il conferimento della metà dei posti messi a concorso, compresi quelli di cui alle lettere *a*) e *b*), è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere reduci di una delle guerre di cui all'art. 2 oppure iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 od anche posteriore se abbiano conseguito il brevetto di ferito;

d) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*), *b*) e *c*) non si copra la metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili su detta percentuale sono riservati ai candidati orfani di caduti in guerra o per la causa nazionale ed ai figli degli invalidi per i motivi di cui sopra semprechè ricorrano le circostanze di cui all'art. 8 del R. decreto 26 luglio 1929-VII, n. 1397;

e) in caso che con le categorie di cui ai punti precedenti non si copre la metà dei posti messi a concorso, i rimanenti posti disponibili di detta percentuale vanno in aumento alla aliquota riservata ai candidati idonei di cui al punto *b*).

Art. 9.

Due distinte Commissioni esaminatrici, una per i concorsi di cui ai numeri 1, 2 e 3, e l'altra per il concorso di cui al n. 4 dell'art. 1 del presente bando, saranno nominate con decreto Ministeriale, composte ciascuna di un funzionario di grado non inferiore al 6°, presidente, di due funzionari di grado non inferiore all'8° di prima categoria, membri, e di un funzionario, di grado non inferiore al 9° con le funzioni di segretario, tutti appartenenti all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Per la prova pratica di stenografia sarà aggregato alla prima delle suddette Commissioni un insegnante della materia.

Art. 10.

I vincitori dei concorsi saranno assunti con contratto a termine della durata di cinque anni e con la qualifica di impiegato ausiliario.

Coloro che non assumessero servizio nella residenza assegnata o che non firmassero poi il contratto di cui al citato R. decreto 18 ottobre 1927, n. 2023, saranno dichiarati dimissionari senza obbligo di diffida.

I posti che non risultassero coperti per mancata assunzione in servizio o firma del contratto, potranno essere conferiti dall'Amministrazione agli idonei che seguono in graduatoria i vincitori.

I vincitori del concorso e gli idonei in soprannumero eventualmente assunti in servizio, hanno l'obbligo di risiedere per tutta la durata del contratto, nella residenza che fu loro assegnata, ma l'Amministrazione si riserva la facoltà di trasferirli altrove in qualsiasi tempo.

Art. 11.

Agli impiegati ausiliari sarà corrisposta una retribuzione giornaliera lorda di L. 23,55 più l'assegno temporaneo di guerra di L. 3,61 quando prestino servizio in un ufficio di città con popolazione superiore ai 300.000 abitanti, di L. 19,85 più l'assegno temporaneo di guerra di L. 3,30 quando prestino servizio in uffici di altre città.

Le retribuzioni anzidette sono corrisposte integralmente quando l'impiegato ausiliario risiede nell'abitato principale di città con oltre 500.000 abitanti, negli altri casi si applicano le riduzioni ai sensi degli articoli 7 e 8 del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561.

Agli impiegati ausiliari è inoltre corrisposta l'aggiunta di famiglia stabilita dalla tabella II allegata al R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, e successive modificazioni.

A nessun candidato spettano competenze e rimborsi di spese di soggiorno e di viaggio per recarsi nella sede di esami.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì, 19 marzo 1942-XX

Il Ministro: HOST VENTURI

ALLEGATO 1

Ripartizione dei 270 posti riservati agli aspiranti di cui ai concorsi nn. 1 e 2 dell'art. 1 (1).

Residenza:

Aosta	posti n.	5
Bologna	»	15
Bolzano	»	10
Brindisi	»	10
Cagliari	»	10
Como	»	10
Genova	»	20
Milano	»	50
Nuoro	»	5
Pola	»	10
Potenza	»	5
Roma	»	40
Sassari	»	5
Taranto	»	5
Torino	»	30
Trento	»	10
Trieste	»	10
Venezia	»	20
		270

(1) Il candidato dovrà elencare nella domanda le residenze nell'ordine di preferenza; s'intenderà rinunciatario al concorso per quelle residenze che saranno omesse.

Visto, *il Ministro*: HOST VENTURI

ALLEGATO 2

Ripartizione dei 30 posti riservati alle aspiranti di cui al concorso n. 3 dell'art. 1 (1).

Residenza.

Genova	posti n.	5
Milano	»	10
Roma	»	10
Torino	»	5
		30

(1) La candidata dovrà elencare nella domanda le residenze nell'ordine di preferenza; s'intenderà rinunciataria al concorso per le residenze che ometterà di indicare.

Visto, *il Ministro*: HOST VENTURI

ALLEGATO 3

Sedi di esame e provincie che vi fanno capo.

Provincie di Alessandria, Aosta, Asti, Cuneo, Genova, Imperia, La Spezia, Novara, Savona, Torino, Vercelli:

Direzione provinciale delle poste, sede d'esame, alla quale devono essere consegnate o spedite le domande delle provincie sopraindicate: Torino.

Provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Milano, Pavia, Sondrio, Varese:

Direzione provinciale delle poste, sede d'esame, alla quale devono essere consegnate o spedite le domande delle provincie sopraindicate: Milano.

Provincie di Belluno, Bolzano, Cattaro, Fiume, Gorizia, Lubiana, Padova, Pola, Rovigo, Spalato, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, Zara:

Direzione provinciale delle poste, sede d'esame, alla quale devono essere consegnate o spedite le domande delle provincie sopraindicate: Venezia.

Provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Bologna, Ferrara, Forlì, Macerata, Mantova, Modena, Parma, Pesaro, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia:

Direzione provinciale delle poste, sede d'esame, alla quale devono essere consegnate o spedite le domande delle provincie sopraindicate: Bologna.

Provincie di Apuania, Aquila, Arezzo, Chieti, Firenze, Frosinone, Grosseto, Littoria, Livorno, Lucca, Perugia, Pescara, Pisa, Pistoia, Rieti, Roma, Siena, Teramo, Terni, Viterbo:

Direzione provinciale delle poste, sede d'esame, alla quale devono essere consegnate o spedite le domande delle provincie sopraindicate: Roma.

Provincie di Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Campobasso, Catanzaro, Cosenza, Foggia, Lecce, Matera, Napoli, Potenza, Salerno, Taranto:

Direzione provinciale delle poste, sede d'esame, alla quale devono essere consegnate o spedite le domande delle provincie sopraindicate: Napoli.

Provincie di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Reggio Calabria, Siracusa, Trapani:

Direzione provinciale delle poste, sede d'esame, alla quale devono essere consegnate o spedite le domande delle provincie sopraindicate: Palermo.

Provincie di Cagliari, Nuoro, Sassari:

Direzione provinciale delle poste, sede d'esame, alla quale devono essere consegnate o spedite le domande delle provincie sopraindicate: Cagliari.

N.B. — E' in facoltà dell'Amministrazione di sopprimere una o più sedi di esami; i candidati delle sedi eventualmente soppresse dovranno recarsi a sostenere le prove scritte nella sede più vicina che sarà loro fissata.

La prova orale per i candidati di tutte le sedi sarà tenuta in Roma.

La prova pratica per le concorrenti stenodattilografe sarà tenuta anche in Roma.

Visto, *il Ministro*: HOST VENTURI

ALLEGATO 4

Documenti debitamente legalizzati che il candidato deve unire alla domanda.

a) Estratto per riassunto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale l'atto proviene.

b) Diploma originale o copia autentica di uno dei titoli indicati nell'art. 3 del bando.

E' tuttavia consentito, produrre invece del diploma originale, il corrispondente certificato con la riserva di presentare il diploma suddetto 10 giorni prima delle prove scritte.

Le concorrenti ai posti di stenodattilografa dovranno inoltre produrre i titoli di cui all'ultimo comma dell'art. 3 del bando.

c) Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 4, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento, oppure dal prefetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani, non regnicoli nati in territori geograficamente italiani e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale.

d) Certificato, su carta da bollo da L. 4, di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi dal Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal prefetto.

e) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12, legalizzato dal procuratore del Re.

f) Certificato medico, su carta da bollo da L. 4, rilasciato da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario comunale o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato sia di sana e robusta costituzione ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità.

Il certificato stesso, se rilasciato da un medico provinciale dovrà essere legalizzato dal prefetto; se rilasciato da un medico militare dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari; se rilasciato dall'ufficiale sanitario comunale o dal medico condotto, dovrà essere vistato dal podestà e legalizzato dal prefetto.

Non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Tuttavia per i candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, il certificato dovrà essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92 nella forma prescritta dal successivo art. 15 del Regio decreto medesimo, e con l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendano idoneo alle funzioni del posto cui aspira.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre ad una visita sanitaria di controllo gli aspiranti per i quali lo ritenga necessario.

g) Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o congedo illimitato per coloro che abbiano prestato servizio militare, ovvero certificato di esito di leva per coloro che avendo concorso alla leva non abbiano prestato servizio militare o certificato di iscrizione nelle liste di leva per coloro che ancora non abbiano concorso alla leva stessa.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, oppure che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in A.O.I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure che in servizio militare non isolato all'estero prestato dal 5 maggio 1936 al 31 luglio 1939 abbiano partecipato a relative operazioni militari, oppure che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni dell'attuale conflitto, presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare annotata delle eventuali benemerenze di guerra nonchè la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari 588 del 1922, 957 del 1936 e 427 del 1937 del Giornale militare ufficiale o altra analoga dichiarazione della competente autorità militare per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, della legge 4 luglio 1941-XIX, n. 1080, e del R. decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 868.

I legionari fiumani e gli imbarcati su navi mercantili durante la guerra, in sostituzione del servizio militare, dovranno documentare tale loro qualità.

I decorati al valor militare e i promossi di grado militare per merito di guerra, dovranno produrre copia del documento relativo alle concessioni della medaglia o della promozione.

I candidati mutilati e invalidi di guerra o minorati per la causa fascista dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante un'attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa), in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista e i figli degli invalidi di guerra e dei minorati per la causa fascista dovranno dimostrare la loro qualità; gli orfani mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto e i figli degli invalidi mediante uno dei documenti di cui al comma precedente intestato al nome del padre.

h) Certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante la appartenenza al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù italiana del Littorio per l'anno XX nonchè l'anno, il mese ed il giorno della relativa iscrizione.

Per gli italiani non regnicoli, e i cittadini italiani residenti all'estero, il certificato, redatto anche su carta da bollo da L. 4, deve essere firmato personalmente dal segretario federale del Fascio all'estero, a cui è iscritto l'interessato ovvero dal Segretario dei Fasci degli italiani all'estero o da uno degli Ispettori centrali.

I mutilati ed invalidi di guerra sono dispensati dalla presentazione di detto certificato purchè abbiano prodotto e producano entro il termine di 60 giorni di cui sopra, il documento indicato nella lettera g) comprovante la loro mutilazione od invalidità.

Coloro che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, ed i feriti per la causa fascista che vi risultino iscritti ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma, dovranno presentare il certificato rilasciato personalmente dal competente segretario federale e vistato dal Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari, o da un segretario federale comandato presso il Direttorio nazionale del Partito appositamente designato dal Segretario del Partito stesso.

I feriti per la causa fascista a corredo del certificato dovranno anche produrre il relativo brevetto di ferito.

i) Stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal Comune di domicilio e legalizzato dal prefetto.

I candidati celibi ed i vedovi senza prole sono dispensati dal presentare detto certificato.

Per avvalersi dei benefici di cui alle lettere a) e b) dello articolo 2 il concorrente deve produrre lo stato di famiglia, da cui risulti che alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui all'art. 3, è coniugato e quanti figli siano viventi alla data stessa.

I coniugati dovranno inoltre produrre una dichiarazione in carta libera attestante se siano o meno coniugati con persona straniera, e, nell'affermativa, la data del matrimonio.

La predetta dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve indicare se sia stata concessa la autorizzazione del Ministero dell'interno ai sensi degli articoli 2 e 18 di detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio sia stato contratto in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso.

l) Dichiarazione rilasciata dall'Unione fascista fra le famiglie numerose, da prodursi dai candidati soci di diritto dell'Unione stessa, per comprovare tale qualità.

m) Per gli impiegati o agenti fuori ruolo con qualsiasi denominazione alle dipendenze dell'Amministrazione p.t., per il personale delle ricevitorie e per i fattorini delle agenzie di recapito telegrammi ed espressi postali, che aspirino a partecipare ai concorsi di cui ai nn. 2 e 4 dell'art. 1 del bando, la Direzione provinciale o il Servizio competente compilerà una dichiarazione da allegare alla documentazione della domanda da cui risulti la data di assunzione in servizio e la durata del servizio effettivo.

n) I concorrenti, orfani o figli del personale postelegrafonico debbono presentare lo stato di famiglia e una dichiarazione rilasciata dall'Istituto « Costanzo Ciano » per i postelegrafonici, attestante che hanno frequentato i convitti permanenti dell'Istituto stesso.

o) Gli impiegati civili ed agenti subalterni fuori ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, produrranno una dichiarazione rilasciata dall'Amministrazione da cui dipendono, dalla quale risulti la qualifica e la data di assunzione in servizio e la durata del servizio effettivo.

I certificati di cui alle lettere c), d), e), f) ed i) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto. La legalizzazione delle firme non è necessaria per i certificati rilasciati dal Governatore di Roma, dal cancelliere del Tribunale di Roma o dal segretario della Procura del Re di Roma.

I concorrenti ex telefonici, di cui al concorso n. 1 dell'art. 1 del presente decreto, produrranno soltanto i documenti di cui alle lettere c), d), e), f), g) e h).

Gli ausiliari agenti dovranno allegare soltanto i documenti di cui alle lettere b), g), h).

I concorrenti che siano avventizi, diurnisti, dipendenti dell'Amministrazione postale telegrafica, sono dispensati dal produrre i documenti di cui alle lettere a), b) e g) purchè risulti che già a suo tempo, abbiano presentato l'estratto dell'atto di nascita, nonchè il prescritto titolo di studio e la documentazione militare, e delle benemerenze di guerra o della causa fascista, conformemente al disposto delle lettere b) e g).

Se detti documenti non furono, a suo tempo, presentati dal concorrente, dovranno essere prodotti a corredo della domanda e in conformità alle lettere *a*), *b*), *g*).

I concorrenti che siano ufficiali in servizio permanente effettivo della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, potranno, esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), una attestazione, di data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto, rilasciata dall'autorità da cui dipendono, dalla quale attestazione risulti che l'interessato è ufficiale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizio permanente effettivo. In difetto di detta attestazione, sono tenuti a presentare anche i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*).

I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la prsentazione della domanda di cui all'art. 4, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso salvo quanto è previsto dalle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2 del presente bando.

Visto, *il Ministro*: HOST VENTURI

ALLEGATO 5

Programma di esame per impiegato ausiliario di cui ai concorsi nn. 2 e 4 dell'art. 1 del bando.

Prova scritta.

Lingua italiana:

Una composizione dalla quale possa desumersi la cultura generale del concorrente.

Nel voto si terrà conto anche della calligrafia.

Prova orale.

a) Aritmetica:

Operazioni sui numeri interi, decimali e frazionari. Sistema metrico decimale. Numeri complessi. Rapporti e proporzioni. Regola del tre, semplice e composto. Interesse e sconto semplici.

b) Nozioni di elettricità e magnetismo:

Elettrizzazione - Conduttori e coibenti - Campo elettrico - Potenziale - Distribuzione della elettricità sui conduttori - Potere delle punte - Capacità - Condensatori - Pile elettriche più comuni - Forza elettromotrice - Intensità - Resistenza - Legge di Ohm - Corpi magnetici - Calamite - Campo magnetico - Fenomeni elettromagnetici - Elettrocalamite - Galvanometri - Bussola.

Cenni sulla telegrafia Morse.

c) Geografia:

Geografia fisica e politica dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare. Impero, Colonie e Possedimenti italiani. Terre geograficamente italiane che non fanno parte del Regno d'Italia. Cenni di geografia fisica e politica delle altri parti della terra.

Principali comunicazioni ferroviarie e marittime dell'Italia, nell'interno e con l'estero.

Visto, *il Ministro*: HOST VENTURI

ALLEGATO 6

Programma di esame per impiegata ausiliaria di cui al concorso n. 3 dell'art. 1 del bando.

Prova scritta.

Lingua italiana:

Una composizione dalla quale possa desumersi la cultura generale della concorrente.

Nel voto si terrà conto anche della calligrafia.

Prova pratica.

a) Prova pratica di stenografia sotto dettatura, nel tempo stabilito dalla Commissione esaminatrice, in uno dei sistemi Cima, Meschini o Gabelsberger - Noë, a scelta della candidata; copiatura con la macchina da scrivere Olivetti del brano stenografato nel tempo che sarà anche stabilito dalla Commissione stessa.

b) Prova pratica di copiatura con la macchina da scrivere Olivetti, nel tempo stabilito dalla Commissione, di un brano stampato o dattilografato.

Visto, *il Ministro*: HOST VENTURI

(1776)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di rettore del Reale Collegio Ghislieri in Pavia

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL REALE COLLEGIO GHISLIERI IN PAVIA

Veduto l'art. 28 dello statuto, secondo il R. decreto 18 aprile 1926, n. 758, e le connesse norme vigenti;

Veduto l'art. 29 dello statuto, secondo il R. decreto 13 agosto 1940-XVIII, n. 1340;

Veduta la propria deliberazione 12 marzo 1942-XX, n. 350;

Rende di pubblica notizia quanto segue:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, al posto di rettore del Reale Collegio Ghislieri in Pavia, con il trattamento stabilito dalla vigente pianta organica del personale addetto al Reale Collegio Ghislieri, annessa al R. decreto 18 aprile 1926, n. 758, e successive modifiche, intendendosi espressamente che per il trattamento di quiescenza sarà considerato utile solo il servizio effettivo fatto al Collegio.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare cittadini italiani laureati, di razza ariana, i quali non abbiano superato entro il 30 giugno 1942-XX l'età di anni 35. Questo limite è elevabile per i concorrenti che godono dei benefici accordati da vigenti disposizioni, purchè — in ogni caso — non sia superata, pur con gli eventuali cumuli, l'età massima di anni 45.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale da L. 6, e corredata da tutti i richiesti documenti, dovrà pervenire all'Ufficio d'amministrazione del Reale Collegio Ghislieri in Pavia, entro il 1° giugno 1942-XX. Questo termine è prorogato al 30 giugno 1942-XX a favore esclusivo di aspiranti che comprovino con attestazione ufficiale di essere in servizio militare effettivo, o che risultino permanentemente residenti nelle colonie italiane oppure all'estero.

La domanda dovrà essere datata con giorno, mese e anno, nonchè sottoscritta dal concorrente, con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità e del recapito agli effetti del concorso: il concorrente ha l'obbligo di comunicare qualunque eventuale variazione di tale recapito.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, di data posteriore al 10 marzo 1939-XVIII;

b) certificato comprovante il conseguimento di laurea in una università del Regno;

c) certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista, rilasciato, in carta legale, dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia in cui il concorrente trovasi attualmente iscritto come fascista: questo certificato dovrà indicare l'anno, il mese ed il giorno di iscrizione del concorrente al P. N. F., oltrechè la regolare e ininterrotta appartenenza al P. N. F., compreso l'anno in corso;

d) certificato dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici;

e) certificato di ufficiale sanitario dal quale risulti che il concorrente è di sana e robusta costituzione, ed è esente da imperfezioni che influiscano sul regolare rendimento di servizio, in qualità di rettore del Reale Collegio Ghislieri;

f) certificato di irreprensibile condotta morale, civile e politica, relativa all'ultimo triennio dalla data del presente manifesto;

g) certificato generale negativo, rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

h) stato di servizio militare oppure foglio matricolare, se il concorrente ha prestato servizio militare: in caso negativo, certificato dell'esito di leva;

i) stato di famiglia rilasciato dal competente ufficio anagrafico;

l) dichiarazione del concorrente, attestante, sotto la propria responsabilità personale, che egli non è di razza ebraica;

m) attestazione comprovante che il concorrente è di religione cattolica;

n) tutti i documenti, tutte le attestazioni, ecc. delle competenti autorità, da cui risultino titoli preferenziali come dal R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive modificazioni o integrazioni;

o) tutti i certificati, tutte le pubblicazioni, ecc., utili a dimostrare la preparazione generale e le attitudini speciali a coprire il posto messo a concorso.

Art. 5.

La domanda dovrà essere anche corredata da un elenco sottoscritto, in duplice copia, di tutti i documenti, titoli, ecc. presentati dal concorrente.

Art. 6.

Tutti i documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni di legge sul bollo, e dovranno essere muniti delle necessarie vidimazioni o legalizzazioni: i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *i*), non saranno validi se rilasciati da più di tre mesi dalla data del presente manifesto.

Art. 7.

Le domande che pervenissero all'Ufficio d'amministrazione del Reale Collegio Ghislieri in Pavia dopo il termine di cui all'art. 3, o che risultassero insufficientemente documentate, non potranno essere prese in considerazione.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con deliberazione insindacabile e non motivata del Consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Il Consiglio d'amministrazione, in base ai risultati del concorso, formulerà le proprie proposte al Ministero dell'educazione nazionale per la nomina del nuovo rettore, la quale è di spettanza della Maestà il RE IMPERATORE, Alto Patrono del Collegio. Per il primo triennio la nomina si intende fatta a titolo di prova.

Pavia, addì 15 aprile 1942-XX

Il presidente: A. SACCHI

Il segretario: A. CRESPI-REGHIZZI

(1775)

MINISTERO DELLE FINANZE

Varianti ai bandi di concorso indetti per l'anno XX per l'ammissione nel ruolo di gruppo C del personale delle dogane e delle imposte di fabbricazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i decreti Ministeriali 2 novembre 1941-XX, coi quali in applicazione del decreto 11 ottobre 1941-XIX del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, vennero indetti per l'anno XX i seguenti concorsi per esami nel ruolo di gruppo *C* delle dogane e delle imposte di fabbricazione:

a) a 27 posti di ufficiale aggiunto in prova (specializzazione dogane), riservando altri 27 posti a favore dei chiamati alle armi, per concorsi da indire dopo il loro congedamento;

b) a 10 posti di ufficiale aggiunto in prova (specializzazione tecnici imposte di fabbricazione), riservando altri 10 posti a favore dei chiamati alle armi per concorsi da indire dopo il loro congedamento;

c) a 8 posti di ufficiale aggiunto in prova (specializzazione elettrotecnici imposte di fabbricazione), riservando altri 8 posti a favore dei chiamati alle armi per concorsi da indire dopo il loro congedamento;

Ritenuto che, giusta le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 1941-XX, n. 36633/1.3.1 e del 4 febbraio 1942-XX, n. 36601/1.3.1 il 10 % dei posti come sopra messi a concorso debbono essere conferiti per chiamata agli invalidi della guerra, a norma dell'art. 7 della legge 25 marzo 1917, n. 481, e dell'art. 70 del regolamento di esecuzione, approvato con R. decreto 29 febbraio 1920, n. 651, e che la metà dei rimanenti posti debbono essere riservati ai chiamati alle armi;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, che reca provvidenze in favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

I posti messi a concorso per esami con i decreti Ministeriali 2 novembre 1941-XX, ad ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *C* delle dogane e delle imposte di fabbricazione, sono ridotti a:

a) 24 posti per il concorso a 27 posti della specializzazione dogane;

b) 9 posti per il concorso a 10 posti della specializzazione tecnici imposte fabbricazione;

c) 7 posti per il concorso ad 8 posti della specializzazione elettrotecnici imposte fabbricazione.

Art. 2.

Ai sensi del R. decreto 6 gennaio 1941-XIX, n. 27, ed a modifica di quanto è previsto dall'art. 1, ultimo comma, dei sopraindicati decreti Ministeriali 2 novembre 1941-XX, sono riservati a favore dei chiamati alle armi per concorsi da indire dopo il loro congedamento numero 25, 9 e 7 posti rispettivamente dei concorsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 1.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 marzo 1942-XX

Il Ministro: DI REVEL

(1705)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Proroga del concorso a premi per un nuovo tipo di recipienti per conserve alimentari

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto 11 marzo 1942-XX, con il quale è stato bandito un concorso a premi per la presentazione di un nuovo tipo di recipiente per conserve alimentari;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine stabilito con il decreto sopraindicato per la presentazione delle domande di ammissione al concorso medesimo e quello per la presentazione degli esemplari dei recipienti;

Decreta:

Art. 1.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a premi per un nuovo tipo di recipienti per conserve alimentari, di cui all'art. 3 del decreto sopracitato, è prorogato al 30 giugno 1942-XX.

I partecipanti al concorso dovranno far pervenire gli esemplari dei recipienti di loro ideazione alla Regia stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma, non oltre il 15 agosto 1942-XX.

Art. 2.

I tipi di recipienti presentati saranno esposti nella 1ª Mostra delle conserve alimentari che si terrà a Parma, dal 1° al 20 settembre 1942-XX, e godranno della temporanea protezione che verrà appositamente prevista.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 aprile 1942-XX.

Il Ministro: RICCI

(1782)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.